Lo spunto emerge dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 21/E sui controlli nel 2011

Lotta all'evasione oltre i confini

Cooperazione internazionale tra gli stati e incrocio dati

DI STEFANO LOCONTE

La lotta all'evasione ed all'elusione si sposta sempre di più oltre il confine nazionale attraverso la sempre maggiore implementazione degli strumenti di cooperazione internazionale tra Stati. È questo il messaggio che si coglie nella Circolare 21/E del 18 maggio con la quale l'Agenzia delle entrate ha impartito gli indirizzi operativi per l'attività di controllo, prevenzione e contrasto all'evasione per l'anno 2011. Con particolare riferimento all'attività di contrasto internazionale, sviluppata nel paragrafi 3.2 e 3.3 della circolare, l'Agenzia delle entrate, confermando gli indirizzi operativi già espressi relativamente all'anno 2010 con la Circolare n. 20/E, torna ad evidenziare come l'illecito trasferimento e/o la detenzione all'estero da parte di contribuenti nazionali di attività produttive di reddito è un fenomeno su cui mantenere una specifica attenzione operativa unitamente a quelli del fittizio trasferimento all'estero della residenza fiscale a fini di evasione e della interposizione fittizia o della estero-vestizione da parte di contribuenti italiani di entità, prevalentemente allocate in paradisi fiscali (trust, società anonime, fondi di investimento e così via), finalizzata alla sottrazione a tassazione dei redditi prodotti in Italia e all'estero. Al di là della posizione interpretativa che pare considerare a priori come interposte e/o fittizie le entità come innanzi identificate a prescindere da una concreta analisi e verifica della loro effettiva fittizietà e, quindi, prescindendo dall'esistenza o meno di una «sostanza» operativa e gestionale, sicuramente interessante pare il richiamo all'utilizzo degli strumenti di cooperazione internazionale al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo preposto. Particolare attenzione viene posta all'incrocio dei dati e delle informazioni acquisite per il tramite del c.d. «monitoraggio fiscale» delle transazioni fiscali da e verso l'estero nonché al coordinamento dell'attività con l'Ufficio Centrale per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionale – Ucifi ed alla redazione di specifici piani di intervento elaborati anche di intesa con il Comando Generale della Guardia di Finanza. Con particolare riferimento all'Iva, risulta determinante, per il contrasto alle frodi, l'utilizzo di strumenti di cooperazione internazionale frutto della disciplina comunitaria. Infatti, secondo i principi comunitari, l'evasione e l'elusione non sono devastano il bilancio comunitario ma ledono il principio della giustizia fiscale provocando distorsioni nei movimenti di capitali e della concorrenza pregiudicando il funzionamento del mercato interno comunitario. Al riguardo, la Circolare segnala che il Regolamento del 7 ottobre 2010, n. 904 del Consiglio Europeo ha istituito il gruppo Eurofisc, una struttura permanente con lo scopo di ottenere un rapido scambio di informazioni tra gli Stati membri mediante una piattaforma elettronica condivisa, sotto la gestione della Commissione Europea, in grado di monitorare in tempo reale i flussi informativi tra i diversi Paesi. Secondo tale Regolamento, lo scambio di informazioni sarà possibile secondo due modalità: su richiesta o senza preventiva richiesta. Fino al 31 dicembre 2014, la richiesta per un'indagine amministrativa, anche in relazione a uno o più casi specifici, dovrà essere fornita di motivazione e non potrà essere eseguita solo se lo Stato membro interpellato ritenga che non sia necessario procedere comunicandolo immediatamente allo Stato membro richiedente. Dal 1° gennaio 2015 la richiesta di indagine amministrativa specifica potrà essere rifiutata solo se il numero o il tipo di richieste di informazioni presentate in un determinato periodo di tempo dall'autorità richiedente comportino per l'autorità interpellata un onere amministrativo eccessivo e solo se l'autorità richiedente abbia esaurito le fonti di informazioni consuete che avrebbe potuto utilizzare per ottenere le informazioni richieste, senza correre il rischio di compromettere il raggiungimento del risultato conseguito. Infine, lo scambio di informazioni senza preventiva richiesta potrà essere effettuato nelle seguenti situazioni: a) se la tassazione ha luogo nello Stato membro di destinazione e se le informazioni fornite dallo Stato membro di origine sono necessarie all'efficacia del sistema di controllo dello Stato membro di destinazione; b) se l'autorità richiedente ha motivo di ritenere che nello Stato membro interpellato sia stata violata la normativa Iva; c) se esiste un rischio di perdita di gettito fiscale nell'altro Stato membro.

© Riproduzione riservata

La circolare sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Il principio enunciato dal Consiglio di stato in un parere

Giochi, rapporti negoziali regolati espressamente

DI NICOLA TANI

I rapporti negoziali tra concessionari e punti vendita di giochi pubblici vanno regolati espressamente, non è sufficiente che siano solo «previsti» astrattamente negli atti di una gara. È il principio enunciato dal Consiglio di Stato in sede consultiva con il parere numero 02027/2011, richiesto dal ministero dell'Economia in merito all'ambito di applicabilità dei canoni di concessione – una partita da circa 100 milioni di euro all'anno, secondo le stime di Agipronews – che gli operatori di gioco incassano da agenzie di scommesse e ricevitorie. Secondo Palazzo Spada, «non appare dubitabile che l'articolo 2 del decreto incentivi trovi applicazione anche alle concessioni di gioco Aams, in quanto la previsione normativa, facendo riferimento a tutte le "concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali", è di ampiezza tale da comprendere certamente anche le concessioni di gioco». Posizione chiara anche sul secondo quesito dei Monopoli di Stato, che chiedevano se fosse sufficiente ad escludere l'applicabilità della disposizione della legge il fatto che negli atti di gara sia previsto il ricorso a soggetti terzi per quanto riguarda la gestione e l'organizzazione delle attività oggetto di concessione: Aams fa presente che le licenze prevedono tutte in modo espresso che il concessionario svolga l'attività mediante organizzazione propria ovvero mediante organizzazione di terzi, specificando che «in alcuni casi» sono fissate anche «le caratteristiche minime del rapporto negoziale che deve intercorrere tra il concessionario ed il terzo». La seconda sezione risponde che «la disposizione normativa ammette l'eccezione al divieto nel caso sussistano due concorrenti requisiti: innanzitutto, che i rapporti negoziali di natura commerciale con soggetti terzi (le ricevitorie e le agenzie, ndr) siano "previsti in forma espressa" negli atti di gara e poi che i medesimi rapporti siano "regolati" negli atti stessi». Una necessità che, conclude il parere, si spiega con l'esigenza di «garantire il pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni e un efficace controllo dei soggetti che esercitano l'attività di raccolta dei giochi».

© Riproduzione riservata

Sale e centri scommesse, business di Cosa Nostra

Le sale da gioco e i centri scommesse tra i nuovi business di Cosa Nostra che corrompeva funzionari delle strutture regionali dei Monopoli di Stato per ottenere in tempi rapidi concessioni e licenze. Lo ha scoperto la Dia di Palermo che, con l'accusa di corruzione aggravata dall'associazione mafiosa, ha arrestato ieri dieci persone. In carcere, tra gli altri, l'ex direttore dell'agenzia dei Monopoli siciliani, attualmente responsabile delle sedi di Campania e Sardegna, il vicedirettore della sede siciliana, e un dipendente, assessore all'Urbanistica in un Comune del palermitano. Secondo gli investigatori, per accelerare le pratiche per le concessioni di sale giochi, i prestanome dei boss «offrivano» ad alcuni funzionari vacanze, escort e cene. La corruzione funzionava anche per conoscere in anticipo i controlli che i Monopoli avevano intenzione di fare: i funzionari, in cambio di una cena o di elettrodomestici, facevano sapere ai titolari dei centri che stavano per scattare gli accertamenti.

Nicola Tani

La seconda edizione di Shipping e fisco

Una guida fiscale per le spedizioni

DI SANDRO ZULIANI

È stata presentata ieri 25 maggio 2011, a Genova, presso la sede della direzione regionale dell'agenzia delle entrate della Liguria, la seconda edizione del manuale fiscale *Shipping e fisco*. L'iniziativa scaturisce dalla collaborazione fra l'agenzia delle entrate ligure, la camera di commercio di Genova e l'associazione di categoria Spediporto, che raggruppa spedizionieri, corrieri e trasportatori di Genova. La guida, editata per la prima volta nel 2006, intende fornire alle imprese che operano nel settore delle spedizioni internazionali una panoramica delle disposizioni tributarie applicabili ai contratti di trasporto, spedizione e logistica. L'aggiornamento 2011 si è reso necessario per via delle profonde modifiche introdotte l'anno scorso nella normativa comunitaria dell'Iva. La nuova disciplina sulla territorialità dell'Iva, infatti, incide sensibilmente sul trattamento delle varie prestazioni di servizi poste in essere nei comparti in esame, sia per quanto riguarda le nuove regole basilari dei servizi cosiddetti «generici», sia per i criteri speciali previsti per alcune tipologie di servizi (ad esempio, trasporto di viaggiatori, trasporto di merci per conto di privati). L'opuscolo non manca di analizzare i profili negoziali dei vari contratti, in particolare quelli di trasporto, di spedizione, di deposito e di logistica, nonché l'istituto giuridico del mandato e i connessi aspetti tributari, diversificati in ragione dell'assunzione o meno, da parte del mandatario, del potere di rappresentanza del mandante. Le numerose tabelle sinottiche che arricchiscono il testo consentono di visualizzare immediatamente il trattamento concretamente applicabile all'operazione e gli adempimenti da osservare, soprattutto in relazione alle articolate previsioni in materia di Iva sui servizi internazionali e agli obblighi di autofatturazione posti a carico degli operatori nazionali che ricevono prestazioni da operatori esteri. Completano la pubblicazione diciotto domande su casi concreti e le relative risposte degli esperti che hanno lavorato alla realizzazione di questa seconda edizione.

© Riproduzione riservata

http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'P03396833' - http://www.italiaoggi.it

http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'P03396833' - http://www.italiaoggi.it